



# Corte dei Conti


Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia  
Via Marina n. 5 - 20121 Milano  
Tel. 02.77.11.43.29 - Fax 02.76.00.91.28

PORTO VALTRAVAGLIA	
20 GIU	2013
PROV. 1	2472
Classe	Fasc.

Prot.

Milano, 20 giugno 2013

CORTE DEI CONTI



0006488-20/06/2013-SC\_LOM-T87-P

Al Presidente del Consiglio  
comunale

Al Sindaco

Comune di Porto Valtravaglia  
(VA)

fax n. 0332.54.70.00

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 243/2013.  
Controllo ex art. 1, comma 173, legge n. 266/2005.

Si trasmette la deliberazione n. 243 del 17 giugno 2013, emessa da  
questa Sezione regionale di controllo.

Il Funzionario incaricato  
(Susanna De Bernardis)




REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| dott. Nicola Mastropasqua   | Presidente              |
| dott. Giuseppe Roberto Zola | Consigliere             |
| dott. Gianluca Braghò       | Primo Referendario      |
| dott. Alessandro Napoli     | Referendario            |
| dott.ssa Laura De Rentii    | Referendario (relatore) |
| dott. Cristiano Baldi       | Referendario            |
| dott. Andrea Luberti        | Referendario            |

**nell'adunanza del 5 giugno 2013**



- Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- vista la legge 23 dicembre 2005, n.266, art.1, comma 173;
- vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57;
- visto l'art. 46 del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 133;

Udito il relatore, referendario dott.ssa Laura De Rentii;

**FATTO**

Nel corso dell'esame del questionario inviato dal Comune di Porto Valtravaglia in merito al consuntivo per l'anno 2011, il Magistrato Istruttore, avviata un'indagine sul mancato rispetto dei vincoli finanziari posto dall'art. 6 D.L. n. 78/10 (riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per studi e consulenze), rilevava che <<dalla documentazione allegata emerge

che il geom. Comolli svolge, in modo continuativo sin dal 2007, attività istituzionale dell'ente (supporto all'ufficio tecnico comunale per l'evasione di pratiche edilizie)>>. Sulla scorta di detto rilievo, dunque, il Magistrato Istruttore chiedeva all'ente locale di chiarire se la spesa sostenuta fosse stata <<computata in quella per il personale e se per il "rinnovo" dell'incarico per l'anno 2011>> fosse stata espletata <<una nuova procedura comparativa rispetto a quella che risulta dalla determina n. 37 del 26.02.2007 per il triennio 2007-2009>>.

Il revisore dei conti comunicava che <<la spesa del professionista non è stata computata tra le spese del personale ma non allo scopo di eludere il vincolo di spesa che è rispettato anche includendo l'intero costo del professionista>>. Il revisore, inoltre, aggiunge che <<per l'assegnazione dell'incarico al professionista Comolli Carlo per l'anno 2011 non è stata espletata la procedura comparativa>>.

Il Magistrato Istruttore, sulla scorta della risposta del revisore, chiedeva al Presidente della Sezione di convocare in adunanza l'ente locale per l'esame collegiale della vicenda.

Prima dell'adunanza l'ente locale inviava memoria in cui confermava il mancato espletamento di procedura comparativa in sede di affidamento dell'incarico anche per l'anno 2012 al medesimo professionista. Aggiungeva, però, che per l'anno 2012 la spesa sostenuta per l'incarico era stata computata in quella per il personale. La mancata acquisizione del parere del revisore e il mancato invio della determina alla Corte ai sensi dell'art. 1, comma 173, l. n. 266/05 venivano ascritti ad "una mera dimenticanza".

All'adunanza del 5 giugno 2013 sono intervenuti in rappresentanza del Comune di Porto Valtravaglia il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Responsabile dell'ufficio tecnico.

#### DIRITTO

La recenti novelle legislative che hanno inciso sulla disciplina degli atti di affidamento delle consulenze da parte degli enti locali sono accomunate da un unico principio ispiratore: l'amministrazione deve svolgere le sue funzioni con la propria organizzazione e il proprio personale; conseguentemente, il ricorso a rapporti di collaborazione con <<soggetti esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge, od in relazione ad eventi straordinari, non sopportabili con la struttura burocratica esistente>> (in questo senso, si veda la sentenza della Corte Conti, II sez. app., del 20 marzo 2006).

La crescita del fenomeno e l'utilizzo improprio delle collaborazioni negli ultimi anni hanno spinto il legislatore ad intervenire in materia con disposizioni restrittive ai fini del contenimento della spesa. Si vedano, ad esempio, le disposizioni di cui agli artt. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 1, commi 9 e 11 del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191 (sostituite, a decorrere dal 1 gennaio 2005, dall'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) con l'introduzione di fattispecie tipizzate di illecito amministrativo contabile, per cui la violazione del disposto normativo <<... costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale>>.

Da ultimo, poi, si richiama la lettera dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010) che recita: <<al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e di consulenza connessi a processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale>>.


In questo quadro normativo va contestualizzata la funzione di controllo esercitata dalle sezioni regionali della Corte dei Conti sugli atti di affidamento di consulenze esterne; funzione che la magistratura contabile svolge su due livelli, ovvero su quello più generale che investe l'esercizio della potestà regolamentare dell'ente locale conferente, nonché su quello più specifico che attiene la singola determina di affidamento dell'incarico.

**I) Il controllo della sez. regionale della Corte dei Conti sui regolamenti adottati dagli Enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.**

Con riferimento all'attività di controllo che la Corte dei Conti esercita a livello di regolamentazione adottata dagli enti, in questa sede, è sufficiente ricordare che l'art. 3 della legge Finanziaria per l'anno 2008 (legge 24/12/2007 n. 244), come sostituito dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e relativa legge di conversione, al comma 56 recita che <<con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. Il successivo comma 57, poi, sancisce che <<le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione>>.

Questa Sezione con le deliberazioni 37/2008, 224/2008 e 37/2009 ha individuato alcuni principi che devono informare le disposizioni regolamentari in materia (si vedano anche le più recenti, Lombardia/715/2010/REG del 30 giugno 2010 e Lombardia/967/2010/REG del 22 ottobre 2010).

Nel caso di specie, tuttavia, la verifica di questa Sezione si incentra sulla singola determina di affidamento di incarico esterno di cui si è detto in premessa; conseguentemente, è opportuno soffermarsi sui presupposti di carattere procedimentale e sostanziale che devono ricorrere per qualificare come conforme alla disciplina la determina in parola.



## II) Il controllo delle sezioni regionali sulle singole determinate di affidamento di incarichi a soggetti esterni alle amministrazioni locali.

L'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte, dell'idoneità dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti locali a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche.

Questa Sezione ha già affermato che «l'accertamento dell'illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un provvedimento di secondo grado e dall'altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere» (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 244/08).

Si aggiunga che un utilizzo improprio delle collaborazioni esterne per ricoprire uffici dell'ente è fonte di responsabilità. Questo principio affermato dalla giurisprudenza contabile in materia di conferimento di incarichi esterni nella P.A. è stato recentemente fatto proprio dal legislatore nell'articolo 22, comma 2, della legge n. 69 del 2009, e poi dall'articolo 17, comma 27, della legge n. 102 del 2009, che hanno novellato l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Nel nuovo art. 7 T.U. Pubbl. Imp., infatti, è stato previsto che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Prima di procedere alla verifica di conformità alla disciplina giuridica vigente dell'incarico esterno conferito dall'amministrazione comunale di Cardano al Campo, occorre indicare quali sono in linea generale i presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi esterni (presupposti di carattere sostanziale e procedimentale) che la Corte dei Conti valuta nello svolgimento dell'attività di controllo attribuita dall'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il nuovo testo del sesto comma dell'art. 7 T.U. Pubbl. Imp. (modificato dall'art. 3 comma 76 della l. n. 244/07, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, d.l. n. 112/08) qualifica «come presupposti di legittimità tutti i requisiti già ritenuti dalla giurisprudenza contabile necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione o di studio» (Sez. Contr. Reg. Lombardia, delib. n. 244/08).

1) La rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione. In merito a questo presupposto, questa Sezione ha già chiarito che «il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento all'amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle

attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvate dal Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 42 del D.lvo 267/2000»» (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09, nonché Sez. Reg. Lombardia, n. 244/08).

**2) L'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico; da accertare per mezzo di una reale ricognizione.**

**3) L'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico.**

**4) L'indicazione della durata dell'incarico.**

**5) La proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione. Sotto il profilo della spesa è, tuttavia, doveroso ricordare che «**

**comma 3 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, unificando ai fini dell'inserimento nel regolamento di**

**cui all'art. 89 del D.lvo 267/2000 tutti gli incarichi di collaborazione autonoma, ha eliminato**

**l'obbligo di individuare nel regolamento il livello massimo di spesa sostenibile per taluni di essi,**

**prevedendo invece la fissazione del limite massimo annuale nel bilancio preventivo degli enti**

**territoriali. È, pertanto, necessario accertare in sede di conferimento degli incarichi l'esistenza**

**di un apposito stanziamento di spesa ed il rispetto del suo limite»» (Sez. contr. Reg. Lombardia, n.**

**37/09).**

**6) Il requisito della "comprovata specializzazione universitaria": le amministrazioni, per**

**esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi**

**individuali (con contratti di lavoro autonomo professionale, occasionale o di collaborazione**

**coordinata e continuativa) a esperti "di particolare e comprovata specializzazione**

**universitaria"» (art. 46 del D.lvo 267/2000).**

**7) Obbligo di motivazione della determina con cui viene affidato l'incarico esterno.**

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delib. n. 6/05) hanno già ricordato che «l'atto di

incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della

Pubblica Amministrazione ed in particolare oggetto della prestazione, durata dell'incarico

modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche

del raggiungimento del risultato. Quest'ultima verifica è peraltro indispensabile in ipotesi di

proroga o rinnovo dell'incarico. In ogni caso tutti i presupposti che legittimano il ricorso alla

collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nelle delibere di incarico»» (Sez. contr.

Reg. Lombardia, n. 37/09).

**8) La valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti**

In numerose delibere le Sezioni Regionali di Controllo hanno ribadito che le disposizioni

della legge 311/2004 (finanziaria 2005) concernenti la valutazione dell'organo interno di

revisione, non sono state né abrogate esplicitamente dalla finanziaria per l'anno 2006 né sono

incompatibili con la disciplina intervenuta successivamente, pertanto tale obbligo permane

(Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 231/2009/par. del 14 maggio 2009; Corte

Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 506/2010/par. del 23 aprile 2010; *contra*, ma con

affermazione apodittica, delibera in data 17 febbraio 2006 della Sezione delle Autonomie).

L'obbligo di verifica da parte dell'organo di revisione riguarda il singolo atto di spesa e assolve a finalità nettamente distinte da quelle affidate al controllo sulla gestione di pertinenza della magistratura contabile. L'intervento del revisore contabile è necessario quale titolare di funzioni di controllo interno all'ente e di raccordo con gli organi di controllo esterno (Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 506/2010/par. del 23 aprile 2010; Sez. Contr. Reg. Piemonte, parere n. 23 del 18 marzo 2010).

**9) L'obbligo di seguire procedure comparative.**

Ogni Amministrazione deve adottare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (comma 6 bis art. 7 D. Lg. n. 165/2001).

Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione (TAR Puglia n. 494/2007). Di fatto, però, la norma è stata disattesa dalla maggior parte degli enti.

Una parte della Giurisprudenza amministrativa ha ricordato che «l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata» (Cons. St., sent. 28 maggio 2010, n. 3405).

**10) L'obbligo pubblicazione degli elenchi sul sito web.**

La legge finanziaria per il 2008 modificando il comma 127, art. 1, della legge n. 662/1996, impone alle amministrazioni (anche gli enti locali) che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, di pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

**III) Profili di non conformità a legge della determina di affidamento di incarico oggetto della presente deliberazione.**

La determina del responsabile dell'area tecnico-manutentiva del Comune di Porto Valtravaglia n. 10, del 17 febbraio 2011, avente per oggetto il conferimento di «tutte le attività in materia di edilizia privata ed in particolare l'istruttoria, la gestione e il controllo delle pratiche edilizie», presenta sia vizi sostanziali sia vizi procedimentali, dunque il Comune di Porto Valtravaglia, contravvenendo ai principi in precedenza esposti, ha fatto ricorso all'istituto della collaborazione professionale esterna in violazione di norme di legge.

Alla luce di quanto già esposto nella prima parte di questa deliberazione, il Comune di Porto Valtravaglia ha violato le seguenti norme di legge:

- 1) violazione del comma 173 dell'art. 1, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) che impone agli enti locali l'obbligo di acquisire il parere del revisore dei conti e, quando l'atto di spesa supera la spesa annua di cinquemila euro, di trasmettere l'affidamento dell'incarico di studio o di consulenza alla sezione regionale di controllo territorialmente competente.

La violazione della norma che impone l'obbligo di invio alla Corte dei Conti dell'atto di spesa è riscontrabile documentalmente (infatti, solo dopo specifica richiesta istruttoria del Magistrato

Istruttore, l'amministrazione di Porto Valtravaglia ha comunicato di aver conferito l'incarico di collaborazione professionale). Come emerge dalla determina di affidamento in esame "la relativa spesa complessiva di € 24.910,08=, IVA e CIPAG 4% compresi" è stata "impegnata ed imputata all'intervento 1010603, capitolo 5010370" del Bilancio di previsione 2011. Altresì riscontrabile documentalmente è la mancata acquisizione del parere del revisore dei conti (per la necessità della sua acquisizione si rimanda a quanto detto al n. 8 del paragrafo II della presente motivazione).

2) violazione dell'art. 7 TUPI che impone lo svolgimento di procedure comparative per l'affidamento dell'incarico esterno.

Ogni Amministrazione deve adottare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (comma 6 bis, art. 7 D. Lg.vo n. 165/2001). Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione (TAR Puglia n. 494/2007). Infatti, <<l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata>> (Cons. St., sent. 28 maggio 2010, n. 3405).

Il revisore ha affermato che <<per l'assegnazione dell'incarico al professionista Comolli Carlo per l'anno 2011 non è stata espletata la procedura comparativa>>. In sede di adunanza è stato accertato che anche l'incarico affidato nel corso del 2012 è avvenuto in violazione di detta regola.

In proposito questa Sezione ribadisce che l'art. 7 TUPI che impone l'espletamento di procedure comparative a prescindere dall'importo pattuito. Detta regola trova solo tre tassative eccezioni ("procedura comparativa andata deserta"; "unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo"; "assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale"). Dunque, poiché nel caso di specie non ricorre nessuna di queste tre ipotesi aventi carattere eccezionale, questa Sezione ritiene che il Comune di Porto Valtravaglia, avendo proceduto all'affidamento diretto dell'incarico, abbia violato il disposto dell'art. 7 TUPI che impone l'espletamento di una procedura comparativa per la selezione dell'affidatario di un incarico esterno.

3) Violazione dell'art. 7 TUPI in merito alla durata dell'incarico e al contenuto delle mansioni affidate esternamente.

La durata del rapporto intercorso tra il Comune di Porto Valtravaglia e il geom. Comolli (ovvero, primo incarico triennale dal 2007 al 2010 e successivi incarichi annuali nel 2011 e nel 2013) non risponde ai principi più volte ribaditi dalla Magistratura contabile (ex multis Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012 e la delibera n.24/2011) secondo cui la durata dei contratti di collaborazione (ex art. 7, c. 6, del d.lgs. n.165/2001) devono avere <<natura temporanea, in quanto conferiti allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo per le quali l'amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse



umane e professionali presenti al suo interno. Al riguardo, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia considera l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non rinnovabile e non prorogabile, se non a fronte di un ben preciso interesse dell'Amministrazione committente, adeguatamente motivato ed al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, limitatamente all'ipotesi di completamento di attività avviate contenute all'interno di uno specifico progetto>>. Infatti, l'istituto giuridico della proroga deve essere collegato alla possibilità che il progetto, per il quale è stato conferito l'incarico, non venga portato a compimento. La <<proroga si configura, essenzialmente, come spostamento in avanti del termine contrattuale, e, dunque, come una sorta di ultra - attività del contratto originario>> (delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012 cit.).

Chiarito che è manifestamente illegittimo l'incarico professionale "protratto per anni", si osserva che nel caso di specie questa Sezione formula dubbi sulla possibilità di qualificare l'incarico *de quo* come contratto co.co.co. a progetto. Infatti, <<la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione di tipo coordinato e continuativo, invero, deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari, per le quali l'Amministrazione necessita dell'apporto di specifiche competenze professionali esterne, in quanto non rinvenibili al suo interno>> (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012).

Nel caso di specie non è riscontrabile il presupposto di eccezionalità, in quanto la necessità di un dipendente con professionalità tecniche per l'ente locale rappresenta una esigenza organizzativa che si configura come permanente. Ne consegue che l'ente locale conferente non può fare ricorso all'affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, <<con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all'impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale>> (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012).

D'altra parte, nel corso dell'istruttoria è emerso che c'è un dipendente assegnato al funzionamento dell'ufficio tecnico comunale, anche se in convenzione con il Comune di Grantola.

Si aggiunge che la spesa per l'incarico *de quo*, non è stata inserita nelle spese per il personale per l'anno 2011.

In conclusione, l'amministrazione comunale deve attenersi all'insegnamento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delibera n. 20 del 4 aprile 2011): "fermo restando il limite della spesa storica riferito al 2004, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 557, 557 bis e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e dell'art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008, all'instaurazione in via temporanea ed occasionale di rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa o per programma anche se non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che: - detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere temporaneo nelle more di un'adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici in forma associata; - l'esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato, prioritariamente e a regime, mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale; - il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica, ed in particolare di incarichi di consulenza".

Dunque, questa Sezione rileva che la criticità denunciata dall'amministrazione comunale (carenza di dipendente con una professionalità idonea a svolgere le funzioni dell'ufficio tecnico) non può essere affrontata eludendo i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa per il personale e violando le norme sull'affidamento all'esterno degli incarichi professionali (art. 7 TUIP). Piuttosto, l'ente locale dovrebbe attivarsi per valutare se attraverso lo strumento della gestione in forma associata con altri comuni possa svolgere la funzione *de qua* senza incappare nelle violazioni di legge sin qui evidenziate

**P.Q.M.**


La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia DICHIARA l'atto di affidamento di incarico esterno, di cui alla determina del responsabile dell'area tecnico-manutentiva del Comune di Porto Valtravaglia n. 10 del 17 febbraio 2011, non conforme ai presupposti di legge come esposti in parte motiva.

Invita l'Amministrazione comunale ad adottare gli opportuni provvedimenti per conformare la propria attività ai presupposti normativi per l'affidamento dell'incarico nonché ai principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del comune di Porto Valtravaglia per quanto di competenza.


Il Relatore

(dott.ssa Laura De Rentiis)



Il Presidente

(dr. Nicola Mastropasqua)



Depositata in Segreteria

il 17 GIU 2013

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

